

Allegato alla deliberazione di C.C. n 11 del 14/10/2009

Comune di Boccioleto
Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO

COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI

LAVORI IN ECONOMIA

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia
- Art. 3 - Responsabile del procedimento
- Art. 4 - Programmazione dei lavori in economia
- Art. 5 - Regole per l'effettuazione delle spese
- Art. 6 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta
- Art. 7 - Personale e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 8 - Procedura per l'esecuzione di lavori a cottimo fiduciario
- Art. 9 - Affidamento dei lavori a cottimo fiduciario
- Art. 10 - Contratto di cottimo fiduciario
- Art. 11 - Scelta dell'offerta a cottimo fiduciario
- Art. 12 - Contabilizzazione dei lavori
- Art. 13 - Lavori non contemplati nel progetto
- Art. 14 - Perizie suppletive
- Art. 15 - Liquidazione e pagamento
- Art. 16 - Inadempimento
- Art. 17 - Maggiori spese
- Art. 18 - Lavori d'urgenza
- Art. 19 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 20 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione di quadri economici
- Art. 21 - Tutela dei dati personali
- Art. 22 - Norme abrogate
- Art. 23 - Pubblicità del regolamento

Art. 24 - Disposizioni integrative

Art. 25 - Rinvio dinamico

Art. 26 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1

- OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. n°125 del D.Lgs. n°163 in data 12/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che può essere effettuata nei seguenti modi:

a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dipendente o eventualmente assunto per l'occasione;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro. Le spese in economia possono essere effettuate nei limiti degli stanziamenti di bilancio legittimamente impegnati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 125, comma 13, D.Lgs. n°163 in data 12/04/2006 e s.m.i., è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.

ARTICOLO 2

- TIPOLOGIE DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA -

Sono eseguiti in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, i seguenti lavori:

- a)** prime opere per la difesa del territorio da eventi alluvionali, da movimenti franosi, dalle inondazioni, esondazioni ed erosione di sponde fluviali e torrentizie e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- b)** riparazioni ordinarie e straordinarie alle strade e vie comunali (anche pedonali) e loro pertinenze per guasti causati da frane, movimenti franosi, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti (per neve, gelo, frane, eventi alluvionali);
- c)** manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, la realizzazione di marciapiedi pedonali, l'innaffiamento di aiuole ed aree verdi, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria ed installazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, compresi gli interventi agli impianti semaforici fissi e/o temporanei;
- d)** lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti tecnologici, infissi ed accessori e pertinenze;
- e)** lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, adattamenti e riparazione di mobili, immobili e fabbricati, con i relativi impianti tecnologici, infissi interni ed esterni ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario od appartenenti al patrimonio disponibile comunale;
- f)** manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte di smaltimento delle acque piovane meteoriche;
- g)** manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e affini di proprietà del Comune;
- h)** manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini, aree verdi, alberate, viali, piazze ed aree pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano, verde pubblico e parchi gioco;
- i)** manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri Comunali;

- l) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di verifica e collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate dalla Direzione Lavori a carico dell'appaltatore;
- m) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti vigenti, in esecuzione di ordinanze comunali;
- n) lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte e/o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- o) la fornitura di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere e lavori di cui alle lettere precedenti.

ARTICOLO 3

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -

Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, assumono la posizione di "Responsabile del Procedimento", il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico - LL.PP. – Gestione del Territorio.

ARTICOLO 4

- PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA -

L'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori di cui all'art. 128 del D.Lgs 163/2006 è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia di importo superiore a 100.000,00 Euro per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria e nei limiti di spesa previsti.

Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili da quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

ARTICOLO 5

- REGOLE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE -

Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:

- a) per le spese di natura corrente fino a 20.000,00 Euro, IVA esclusa, il Responsabile del relativo Servizio, provvede direttamente per mezzo di appositi "buoni d'ordine" e/o

attraverso “lettera commerciale” che dovrà essere controfirmata dall’Impresa in segno di accettazione;

b) per le spese correnti superiori a 20.000,00 Euro, IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all’art. 1, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione all’assunzione dell’impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 9, e dall’art. 184, comma 2, D.Lgs 267/2000, seguito dalla sottoscrizione di un apposito atto contrattuale

ARTICOLO 6

- PROCEDURA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE

DIRETTA -

In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta il Responsabile del Procedimento provvede all’elaborazione, per ciascun lavoro da eseguire, dei seguenti documenti:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 D.Lgs 163/2006.

L'esecuzione dei lavori è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare, tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale, le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il Responsabile del Procedimento nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

ARTICOLO 7

- PERSONALE E MEZZI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN

AMMINISTRAZIONE DIRETTA -

Il Responsabile del Procedimento provvede direttamente, nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta, alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso il Comune e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, o eventualmente noleggiati.

Il medesimo Responsabile del Procedimento dispone l'acquisto dei materiali occorrenti per i lavori, nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo, se del caso o se prescritto, apposti preventivi a ditte specializzate nel settore.

E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.

ARTICOLO 8

- PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO -

In caso di esecuzione di lavori con il sistema del cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento appronta:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s. m. ed i.

Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a pubblicare sull'Albo del Comune l'elenco aggiornato, laddove esistente, delle Imprese tra le quali selezionare l'affidatario dei predetti lavori.

ARTICOLO 9

- AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO -

Per i lavori di importo pari o superiori a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

L'affidamento avviene mediante lettera di invito inviata ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da selezionarsi nell'ambito delle imprese individuate tramite:

- a) indagini di mercato effettuate a livello locale;
- b) l'elenco aggiornato di cui al precedente art. 8.

La predetta lettera di invito (inviata tramite raccomandata o posta prioritaria, e nei casi di urgenza anche a mezzo telefax) deve contenere:

- l'indicazione degli interventi da realizzare;
- le modalità di scelta del contraente;
- le caratteristiche tecniche;
- le modalità di esecuzione;
- eventualmente, la somma massima messa a disposizione dell'Amministrazione;
- l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del cottimista e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui il cottimista stesso venga meno ai patti concordati;
- quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Gli operatori economici interpellati devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del pubblico contraente.

ARTICOLO 10

- CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO -

L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo; per gli interventi inferiori a 40.000,00 Euro, il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune.

Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il Responsabile del Servizio e la ditta contraente.

Esso deve contenere i seguenti elementi:

- l'elenco degli interventi conferiti;
- i prezzi unitari per le opere a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le modalità di pagamento;
- le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
- gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti che disciplinano gli appalti stipulati dai Comuni;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;
- le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'Amministrazione comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti.

Ai sensi dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n°163/2006 e s. m. ed i., entro trenta giorni dall'affidamento dei lavori e comunque prima di iniziare gli stessi, il cottimista redige e consegna: eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.Lgs. n°81 in data 09/04/2008; un Piano Operativo di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto dal suddetto Decreto Legislativo contenente le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano Complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.Lgs. n°81 in data 09/04/2008.

ARTICOLO 11

- SCELTA DELL'OFFERTA -

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, un'apposita Commissione di Gara in seduta pubblica esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, aggiudica in via provvisoria i lavori in applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. n°163/2006 e s. m. ed i..

La Commissione di Gara è composta dal Responsabile del Procedimento (Presidente) e da n°2 (due) dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale (dei quali uno quale Membro verbalizzante).

Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della Commissione di Gara.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida. Con apposito atto di determinazione, il Responsabile del relativo Servizio procede all'approvazione definitiva.

ARTICOLO 12

- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI -

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Responsabile del Servizio o del Procedimento o del Direttore dei lavori:

- per il sistema di amministrazione diretta con verifica effettuata a cura del Responsabile del Servizio delle bolle e delle relative fatture;

- per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

ARTICOLO 13

- LAVORI NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO -

Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi dei prezzi.

Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 14

- PERIZIE SUPPLETIVE -

Ove durante l'esecuzione delle spese in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il Dirigente responsabile del servizio provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal D.Lgs. n°163/2006 e s. m. ed i. e del Regolamento di contabilità; in tal caso il Direttore lavori e/o il Responsabile del servizio sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine:

- alla variante proposta;
- ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

Le perizie suppletive dei lavori sono regolate, in ogni caso, dall'art. 132 del D.Lgs. n°163/2006 e s. m. ed i..

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.

ARTICOLO 15

- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -

I lavori e le provviste sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione e/o fornitura emessa dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento dispone la liquidazione del compenso spettante all'impresa esecutrice dei lavori sulla base di apposita documentazione attestante il positivo accertamento della regolarità dei lavori e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, avuto riguardo ai termini e alle condizioni preventivamente pattuiti.

Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del regolamento di contabilità.

ARTICOLO 16

- INADEMPIMENTO -

In caso di inadempimento dell'impresa affidataria la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ARTICOLO 17

- MAGGIORI SPESE -

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del Procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000,00 Euro per i lavori eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, e di 50.000,00 Euro per quelli eseguiti in amministrazione diretta.

Qualora risultassero eccedenze sulla suddetta somma o venissero violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le

disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n°163/2006 e s. m. ed i., che prevedono il divieto in capo al Comune di assumere impegni o affrontare spese non espressamente previste dalla legge.

ARTICOLO 18

- LAVORI D'URGENZA -

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza al fine di garantire ed assicurare la pubblica incolumità, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un Tecnico all'uopo incaricato.

Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ARTICOLO 19

- PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA -

In casi di pericolo alla pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, il Responsabile del Procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 18, la immediata esecuzione di lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato emergenza.

L'esecuzione dei lavori in casi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del D.P.R. n°554/1999.

Il Responsabile del Procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Amministrazione che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

Se un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporta l'approvazione del competente Organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre, con la stessa ordinanza sindacale, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 20

- AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA COMPRESI NELL'AMBITO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DI QUADRI ECONOMICI -

Nel caso di lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici progettuali, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal Responsabile del Procedimento.

Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal Comune su proposta del Responsabile del Procedimento nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

ARTICOLO 21

- TUTELA DEI DATI PERSONALI -

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n°196 in data 30/06/2003 e s.m. ed i. recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ARTICOLO 22

- NORME ABROGATE -

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ARTICOLO 23

- PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO -

Ai sensi dell'art. 22 della L. n°241 in data 07/08/1990 e s.m.i., copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Una copia del presente Regolamento è inoltre inviata a cura del Segretario comunale a:

- tutti i Consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- tutti i Responsabili dei Servizi Comunali;
- all'Organo revisore.

ARTICOLO 24

- DISPOSIZIONI INTEGRATIVE -

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

ARTICOLO 25

- RINVIO DINAMICO -

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 26

- ENTRATA IN VIGORE -

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.